

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3578 del 13/07/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE UNICAL S.P.A." - Castelnovo di Sotto
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3750 del 12/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.13138/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta
"UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE UNICAL S.P.A." – **Castelnovo di Sotto.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE UNICAL S.P.A."**, avente sede legale in Comune di Casale Monferrato- Via Luigi Buzzi n.6 – Provincia di Alessandria e stabilimento in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n.60** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di produzione di calcestruzzo, acquisita agli atti di ARPAE con PG/46512 del 21/03/2022 e successive integrazioni acquisite da Arpae al protocollo PG/80678 del 14/05/2022 e PG/89273 del 28/05/2022;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 30/03/2022, con lettera PG/53230, la Conferenza dei Servizi Semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- il parere di conformità urbanistica del comune di Castelnovo di Sotto con atto PG/68427 del 27/04/2022;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia con atto PG/77127 del 09/05/2022 relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;
- parere favorevole con prescrizioni dell'Azienda USL di Reggio Emilia acquisito con atto PG/79541 del 12/05/2022;
- il nulla-osta allo scarico del Comune di Castelnovo di Sotto, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., al prot. di ARPAE PG/104504 del 23/06/2022, relativamente allo scarico di acque reflue di dilavamento, in pubblica fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT010376-2022-P del 15/06/2022;

Preso atto che la richiesta di autorizzazione relativamente alla matrice scarichi riguarda un punto di scarico SM, in pubblica fognatura, costituito dalle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia generate nei

piazzali di pertinenza dell'attività a cui si uniscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici, che nel loro complesso sono classificate come acque reflue di dilavamento;

Preso atto inoltre che è presente un ulteriore punto di scarico SB in pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia che non necessitano di autorizzazione espressa;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE UNICAL S.P.A."** ubicato nel comune di **Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n.60** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta "**UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE UNICAL S.P.A.**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo negli impianti ubicati in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n.60** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CARICO AUTOBETONIERE, DOSATRICE, SILOS LEGANTI
EMISSIONE ED1 – EMISSIONI DIFFUSE DA MOVIMENTAZIONE MEZZI E MATERIE PRIME

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **12 Settembre 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **19 Settembre 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CARICO AUTOBETONIERE, DOSATRICE, SILOS LEGANTI	6300	16,45	15' a carico	Materiale particellare	< 10	
ED1	MOVIMENTAZIONE MEZZI E MATERIE PRIME	EMISSIONI DIFFUSE					

1) Per il controllo del rispetto delle portate e del materiale particellare devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Al fine di contenere e mitigare le emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione materie prime e dei mezzi la Ditta è tenuta a mettere in atto e a mantenere efficienti i sistemi adottati ed indicati nella domanda in oggetto ovvero:

- i sistemi di bagnatura delle aree di transito e dei cumuli di stoccaggio;
- gli interventi di tamponatura delle tramogge di stoccaggio e di copertura dei nastri trasportatori chiusi;
- l'installazione di sili di stoccaggio a tenuta;
- il trasporto mediante coclee a tenuta.

3) La Ditta è altresì tenuta a:

- provvedere alla pulizia del piazzale almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con macchinari ad aspirazione e/o mezzi similari;
- effettuare bagnature periodiche delle piste utilizzate per ridurre al minimo la dispersione delle polveri in atmosfera;
- provvedere alla copertura con teli dei mezzi che trasportano il materiale;
- limitare la velocità di transito mezzi, che dovrà essere inferiore a 15 km/h.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.1.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del

valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

10) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/46512 del 21/03/2022 e successive integrazioni.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006.

La Ditta svolge attività di produzione di calcestruzzo.

E' presente un punto di scarico SM in pubblica fognatura in cui vengono recapitate le acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, raccolte all'interno di apposite vasche situate nell'area cortiliva di pertinenza dell'attività, a cui si uniscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici.

Le aree ed i piazzali della unità produttiva sono completamente pavimentate ad eccezione di un' area verde marginale di circa 215 mq.

L'area cortiliva è suddivisibile in tre zone dotate di apposite pendenze:

1) Area di stoccaggio e movimentazione degli aggregati: ha una superficie di circa 1900 mq. Le acque meteoriche ricadenti su questo piazzale sono raccolte nella vasca di sedimentazione denominata 14a che ha un volume di 66mc. Tramite una pompa di rilancio, mantenuta in posizione rialzata rispetto al fondo, e una condotta dedicata, tali acque reflue di dilavamento sono poi avviate alla vasca di accumulo denominata vasca 15, situata nella parte sud dell'area aziendale, vicino a via A.Volta.

2) Area di manovra dei mezzi: ha una superficie di circa 3400 mq. Le acque meteoriche ricadenti su questa parte di piazzale sono convogliate in un'apposita caditoia che confluisce in un pozzetto separatore dal quale le acque di prima pioggia sono inviate alla vasca denominata 14b, del volume di 18mc, mentre le seconde piogge, mediante una rete dedicata e munita di proprio pozzetto di ispezione, denominato in planimetria I2, sono scaricate nella pubblica fognatura acque bianche al punto di recapito SB. Le acque di prima pioggia sono raccolte nella vasca 14b e da questa confluiscono alla vasca di accumulo 15.

3) Area di carico del calcestruzzo: ha una superficie di circa 600 mq. Le acque reflue di dilavamento che possono ricadere su questa parte di piazzale sono convogliate, ad una vasca interrata denominata 9. Su questa area si svolgono le operazioni di carico del calcestruzzo nonché le operazioni di risciacquo delle betoniere, le cui acque sono convogliate anch'esse alla vasca 9. Tale vasca non prevede scarico perché le acque raccolte al suo interno sono completamente riutilizzate nel processo produttivo.

La vasca 15, della capacità di 100mc, raccoglie pertanto sia le acque di dilavamento accumulate nella vasca 14a che le acque di prima pioggia raccolte nella vasca 14b e ha funzione di accumulo. Tali acque, in caso di necessità e disponibilità, sono pompate nella vasca 9 da cui si preleva l'acqua per la miscelazione del calcestruzzo, utilizzando quindi un sistema di ricircolo. Le acque di supero della vasca 15 sono invece scaricate nella pubblica fognatura al punto di recapito SM, previo passaggio attraverso un disoleatore. Subito a valle del disoleatore, e a monte idraulica del punto di scarico SM, è presente un pozzetto di ispezione indicato in planimetria I1. A monte del punto di scarico SM, e a valle idraulica del disoleatore, le acque reflue domestiche si uniscono alle acque reflue di dilavamento/prima pioggia.

L'approvvigionamento idrico per la produzione del calcestruzzo avverrà tramite prelievo da pozzo (autorizzazione richiesta in data 07/03/2022). In attesa del rilascio della concessione per l'utilizzo di acqua da pozzo, sarà utilizzato l'acquedotto come fonte di approvvigionamento idrico sia per i servizi igienici sia per l'attività produttiva. Con attività a regime e a seguito del rilascio della concessione, l'acqua dell'acquedotto verrà usata solamente per i servizi igienici; l'acqua proveniente da acquedotto sarà utilizzata per l'attività produttiva solo in casi eccezionali (es. pozzo "fuori servizio"). Prevedendo una produzione annua di calcestruzzo pari a 20000 mc il fabbisogno massimo idrico dell'attività è 8100 mc di acqua/anno.

Al fine di contenere quanto più possibile i prelievi dal pozzo verranno utilizzate nel processo produttivo le acque di dilavamento raccolte nella vasca 15, nonché le eventuali acque di dilavamento dell'area di carico del calcestruzzo e le acque di lavaggio/risciacquo delle betoniere, entrambe raccolte in vasca 9. La Ditta stima che con l'attività di lavaggio/risciacquo possa esserci un recupero di acqua pari a 440 mc all'anno poiché sono considerati per il lavaggio di una autobetoniera circa 0,5 mc di acqua e 3-4 lavaggi al giorno per tutti i 220 giorni lavorativi ($0,5\text{mc} \cdot 4 \cdot 220\text{g} = 440\text{ mc/anno}$).

La planimetria di riferimento è denominata "Scarichi REV2", datata 26/05/2022, e inviata insieme alle integrazioni volontarie.

Prescrizioni:

- 1) L'installazione delle vasche di sedimentazione e di prima pioggia dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori;
- 2) Lo scarico dei reflui di dilavamento potrà essere attivato solamente dopo l'installazione e il collaudo delle vasche. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE ed al Comune dell'avvenuta installazione delle vasche e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato;
- 3) Le vasche devono essere realizzate a tenuta idraulica e ogni 10 anni deve essere fatta una verifica di tenuta ed apposito collaudo a firma di tecnico abilitato. Il collaudo deve essere tenuto in azienda ed esibito ai controlli;
- 4) Le acque reflue, scaricate in pubblica fognatura, non devono superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs.152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi totali;
- 5) I pozzetti di ispezione e prelievo devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e devono essere resi accessibili al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
- 6) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato. In alternativa tale volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata e piovosità media della zona;
- 7) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 8) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque

reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;

- 9) Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- 10) I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
- 11) Le vasche devono essere periodicamente pulite ed i fanghi prodotti negli impianti di depurazione (vasca di sedimentazione, vasca di prima pioggia e vasca di accumulo) devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia di rifiuti e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
- 12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 4;

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Si ricorda che la realizzazione del pozzo per l'attingimento di acque sotterranee ed il suo utilizzo potrà essere effettuato solo previa apposita autorizzazione e nel rispetto della medesima.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, e la successiva documentazione ad integrazione acquisita con PG/80678 del 14/05/2022, emerge che i limiti stabiliti dalla normativa vigente saranno rispettati. La Ditta precisa inoltre che nell'attività non sono presenti cicli produttivi che determinano componenti impulsive e che tantomeno sono state rilevate tali componenti in stabilimenti simili a quello in oggetto.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.